

# **Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE LIGURIA**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI .....	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA .....	3
LIMITI MASSIMI CONSENTITI .....	3
COMPORAMENTI.....	4
DIVIETI .....	5
LIMITAZIONI TEMPORALI .....	5
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	6
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI .....	6
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI .....	7
Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei. ....	10
Immagini di funghi di cui all' Art. 4. Limiti quantitativi della raccolta .....	18
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Liguria .....	20

## AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
<p><b>Art. 2. Discipline regionali</b></p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p><b>Art. 3. Ambiti di raccolta</b></p> <p>1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.</p> <p>2. È fatta salva la possibilità per gli enti Parco e per i comuni montani, previa autorizzazione della Regione, individualmente o in forma associata, e dei proprietari ricadenti nel territorio di competenza, laddove non sussistano le condizioni di cui al comma 3, di subordinare l'esercizio della raccolta sul territorio di competenza, previa adozione di uno specifico regolamento, al versamento di un corrispettivo monetario da destinare in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo.</p> <p>3. Il proprietario, singolo o associato, eventualmente anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all'art. 9 (Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa), può tuttavia riservarsene la raccolta a fini economici, anche ai sensi dell'art. 841 (Chiusura del fondo) del Codice Civile, con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l'indicazione "Proprietà privata" ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".</p> <p>4. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).</p>

## AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
<p><b>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</b></p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p><b>Art. 5. Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta</b></p> <p>1. Ai sensi degli articoli 2 (discipline regionali) e 3 (norme sulle autorizzazioni in deroga) della legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare deroghe alle limitazioni di cui all'art. 4 (Limiti quantitativi della raccolta) in favore degli imprenditori agricoli titolari di aziende operanti nel territorio di loro competenza.</p> <p>2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'art. 4 (Limiti quantitativi della raccolta) solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. La Regione, con deliberazione della Giunta, può individuare alcune specie per le quali si possa derogare ai limiti quantitativi di raccolta.</p>

## LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
<p><b>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</b></p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 4. Limiti quantitativi della raccolta</b></p> <p>1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti:</p> <p><b>a)</b> per la specie "<i>Boletus reticulatus, edulis, aereus</i> e <i>pinicola</i>" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;</p> <p><b>b)</b> per la specie "<i>Amanita caesarea</i>" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;</p> <p><b>c)</b> per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini (<i>Armillaria mellea</i>) la cui raccolta non è soggetta a limiti.</p> <p>2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta per persona non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'art. 5 (Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta).</p> <p>3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro familiari e i dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limitazioni temporali e quantitative.</p>

## COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
<p><b>Art. 5. Norme sui comportamenti</b></p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p><b>Art. 8. Modalità di raccolta e divieti</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.</p> <p>2. È consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.</p> <p>3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.</p> <p>4. È vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;</li><li>b) riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;</li><li>c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;</li><li>d) raccogliere l'"<i>Amanita caesarea</i>" allo stato di ovolo chiuso;</li><li>e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori.</li></ul> <p>5. La ricerca dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.</p>

## DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
<p><b>Art. 6. Norme sui divieti</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p><b>Art. 8. Modalità di raccolta e divieti</b></p> <p>6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.</p> <p>7. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.</p> <p>8. È vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.</p>

## LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
<p><b>Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali</b></p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 6. Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta</b></p> <p>1. I Sindaci dei comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi dalla stagione primaverile a quella autunnale.</p> <p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato sentito il Corpo Forestale dello Stato ed i consorzi di cui all'art. 9 (ConSORZI per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa), ove costituiti. Nel caso in cui i Sindaci non provvedano, la raccolta s'intende comunque consentita.</p>

## AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
<p><b>Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali</b></p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p><b>Art. 7. Limitazioni ed autorizzazioni speciali</b></p> <p>1. I comuni, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:</p> <p>a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;</p> <p>c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;</p> <p>d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.</p> <p>2. I comuni, prima di stabilire le limitazioni e le autorizzazioni speciali di cui al comma 1, sentono i consorzi di cui all'art. 9 (Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa), ove costituiti.</p> <p><b>2 bis.</b> Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l'Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo.</p>

## CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
<p><b>Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali</b></p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p><b>Art. 15. Corsi di formazione micologica</b></p> <p>1. La Regione programma i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo le modalità contenute nel DM Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).</p> <p>2. Gli enti pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di cui al comma 1 presentano alla Regione, per l'approvazione, la richiesta della gestione del corso.</p>

## VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
<p><b>Art. 13. Articolo senza titolo recante norme sulle violazioni e sulle sanzioni</b></p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p><b>Art. 21. Funzioni di vigilanza</b></p> <p>1. Vigilano sull'osservanza del Capo I (RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI) della presente legge gli organi di polizia gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla LR 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 48 (Vigilanza venatoria) della LR 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni e gli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla LR 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico).</p> <p>2. Le associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano ed organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.</p> <p>3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del RD 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione che si riunisce anche in sedi decentrate. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione.</p> <p>4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi.</p> <p>5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.</p> <p><b>Art. 22. Sanzioni</b></p> <p>1. Per le violazioni delle norme di cui al Capo I si applicano le seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui all'art. 4 (Limiti quantitativi della raccolta), commi 1 e 2, da euro 50,00 a euro 150,00;</p>

**b)** per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 (Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta) da euro 100,00 ad euro 300,00;

**c)** per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'art. 7 (Limitazioni ed autorizzazioni speciali) da euro 100,00 ad euro 300,00;

**d)** per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8 (Modalità di raccolta e divieti), comma 4, lettere a), b) e c), da euro 30,00 ad euro 90,00;

**e)** per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8 (Modalità di raccolta e divieti), comma 4, lettera d), da euro 25,00 ad euro 50,00;

**f)** per la violazione della disposizione di cui all'art. 8 (Modalità di raccolta e divieti), comma 4, lettera e), da euro 50,00 ad euro 150,00;

**g)** per la violazione della disposizione di cui all'art. 8 (Modalità di raccolta e divieti), comma 5, da euro 30,00 ad euro 90,00;

**h)** per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 (Modalità di raccolta e divieti), comma 6, lettere a), b), c) e d), da euro 100,00 ad euro 300,00;

**i)** per la violazione della disposizione di cui all'art. 8 (Modalità di raccolta e divieti), comma 7, da euro 50,00 ad euro 150,00;

**l)** per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 (Modalità di raccolta e divieti), comma 8, da euro 30,00 ad euro 90,00;

**l bis)** per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all'art. 9 (Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa), comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00;

**m)** per la violazione degli adempimenti di cui all'art. 10 (Adempimenti a carico degli enti preposti alla gestione della raccolta), comma 2, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, viene revocata l'autorizzazione regionale se il bilancio non è inviato entro la fine dell'anno;

**n)** per la violazione degli adempimenti di cui all'art. 10 (Adempimenti a carico degli enti preposti alla gestione della raccolta), comma 3, gli enti preposti alla gestione della raccolta devono riequilibrare gli interventi previsti dal medesimo comma, prevedendo e realizzando i mancati investimenti nel bilancio dell'anno successivo;

**o)** per la violazione degli adempimenti di cui all'art. 10 (Adempimenti a carico degli enti preposti alla gestione della raccolta), comma 5, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine

previsto, viene revocata l'autorizzazione regionale.

**2.** Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4 (Limiti quantitativi della raccolta), 6 (Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta), 7 (Limitazioni ed autorizzazioni speciali) e 8 (Modalità di raccolta e divieti) comportano la confisca dei funghi raccolti, ai sensi dell'art. 13 (norme sulle violazioni e sulle sanzioni) della legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. Il prodotto confiscato è attribuito all'Ente gestore che ne stabilisce la destinazione.

**4.** Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla LR 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

**5.** Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse per le violazioni del Capo I della presente legge (RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI) sono i comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai consorzi di cui all'articolo 9, laddove presenti nel territorio comunale, per le finalità di cui all'art. 10 (Adempimenti a carico degli enti preposti alla gestione della raccolta). Per le violazioni del Capo II (CONTROLLO MICOLOGICO E COMMERCIALIZZAZIONE) si applicano le disposizioni della LR 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, e l'introito è in favore dell'Azienda sanitaria locale competente.

# **Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.**

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

## **Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI**

### **Art. 1. Definizioni**

1. Sono definiti nella presente legge “comuni montani” i comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.
2. Sono definiti “enti preposti alla gestione della raccolta”, ovvero “enti gestori”, gli enti pubblici di cui all’articolo 3, comma 2, i consorzi di cui all’articolo 9, comma 1, che hanno regolamentato la raccolta dei funghi all’interno del proprio territorio e le associazioni di cui all’articolo 3, comma 3.

### **Art. 2. Finalità**

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di preservare il patrimonio naturale ed incrementare i fattori produttivi nei territori montani attuando le finalità della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 3. Ambiti di raccolta**

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.
2. È fatta salva la possibilità per gli enti Parco e per i comuni montani, previa autorizzazione della Regione, individualmente o in forma associata, e dei proprietari ricadenti nel territorio di competenza, laddove non sussistano le condizioni di cui al comma 3, di subordinare l’esercizio della raccolta sul territorio di competenza, previa adozione di uno specifico regolamento, al versamento di un corrispettivo monetario da destinare in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo.
3. Il proprietario, singolo o associato, eventualmente anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all’articolo 9, può tuttavia riservarsene la raccolta a fini economici, anche ai sensi dell’articolo 841 del Codice Civile, con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l’indicazione “Proprietà privata” ovvero la denominazione del consorzio o dell’ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra “Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata”.
4. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).

### **Art. 4. Limiti quantitativi della raccolta**

1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti:
  - a) per la specie “**Boletus reticulatus, edulis, aereus** e **pinicola**” (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
  - b) per la specie “**Amanita caesarea**” (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;

c) (*lettera così modificata dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini (***Armillaria mellea***) la cui raccolta non è soggetta a limiti.

2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta per persona non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5.

3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro familiari e i dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limitazioni temporali e quantitative.

#### **Art. 5. Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta**

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della l. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 4 in favore degli imprenditori agricoli titolari di aziende operanti nel territorio di loro competenza.

2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 4 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. La Regione, con deliberazione della Giunta, può individuare alcune specie per le quali si possa derogare ai limiti quantitativi di raccolta.

#### **Art. 6. Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta**

1 (*comma così modificato dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*). I Sindaci dei comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi dalla stagione primaverile a quella autunnale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato sentito il Corpo Forestale dello Stato ed i consorzi di cui all'articolo 9, ove costituiti. Nel caso in cui i Sindaci non provvedano, la raccolta s'intende comunque consentita.

#### **Art. 7. Limitazioni ed autorizzazioni speciali**

1. I comuni, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:

a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;

b) (*lettera abrogata dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*)

c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;

d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

2. I comuni, prima di stabilire le limitazioni e le autorizzazioni speciali di cui al comma 1, sentono i consorzi di cui all'articolo 9, ove costituiti.

**2 bis** (*comma introdotto dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*). Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l'Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo.

## Art. 8. Modalità di raccolta e divieti

1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
2. È consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.
4. È vietato:
  - a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
  - b) riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
  - c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
  - d) (*lettera così modificata dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*) raccogliere l'"**Amanita caesarea**" allo stato di ovolo chiuso;
  - e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori.
5. La ricerca dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
  - a) nelle riserve naturali integrali;
  - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
  - c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
  - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
7. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
8. È vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

## Art. 9. Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa

1. I comuni montani, previa autorizzazione della Regione, in forma singola o associata, proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti possono promuovere la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.
2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati, nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti o a persone da questi autorizzate mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento.

**3** (*comma così sostituito dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*). Al fine di preservare l'ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana.

**4.** I proventi conseguiti con i tesserini di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dall'attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di rappresentanza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.

**5.** La delimitazione dei confini dei consorzi è realizzata mediante l'apposizione di cartelli e tabelle ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente quanto il successivo; i cartelli devono recare il nome del consorzio, l'indicazione proprietà privata con la scritta "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".

**6** (*comma così modificato dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*). I comuni montani, in forma singola o associata, che abbiano subordinato l'esercizio della raccolta sul territorio di competenza al versamento di un corrispettivo monetario di cui all'articolo 3, comma 2, possono definire reciproci accordi con i consorzi, finalizzati ad unificare il rilascio dei tesserini ed i relativi corrispettivi monetari e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3.

#### **Art. 10. Adempimenti a carico degli enti preposti alla gestione della raccolta**

**1.** Gli enti preposti alla gestione della raccolta devono essere autorizzati dalla Regione e successivamente, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono inviare copia dell'atto costitutivo e dello statuto alla Regione.

**2.** I soggetti di cui al comma 1, entro il mese di settembre di ogni anno, devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati durante l'anno precedente, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta.

**3.** In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:

**a)** la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

**b)** il ripristino e il miglioramento di strade esistenti, nonché una nuova realizzazione a servizio dei terreni agricoli per la fruizione e il governo del bosco, la prevenzione degli incendi, la realizzazione di acquedotti per la prevenzione degli incendi e irrigazione, la pulizia sentieri, il tutto nel rispetto delle leggi forestali vigenti, e per intraprendere una efficace lotta contro il cinipide del castagno;

**c)** l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall'Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;

**d)** l'attività d'informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale;

**e)** l'organizzazione di eventi o manifestazioni che promuovano la produzione fungina come elemento caratterizzante del territorio;

**f)** misure di salvaguardia a prevenzione degli incendi boschivi.

**4.** Gli interventi indicati al comma 3, lettere a) e c), vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dai soggetti di cui al comma 1; tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e prevedere l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.

5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, entro trenta giorni dal ricevimento, può comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente tale termine senza che siano state espresse osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.

#### **Art. 11. Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino**

1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

### **Capo II. CONTROLLO MICOLOGICO E COMMERCIALIZZAZIONE**

#### **Art. 12. Ispettorato micologico**

1. In ogni singola Azienda sanitaria locale è organizzato un Ispettorato micologico.

2. *(comma abrogato dalla LR 18 marzo 2015, n. 8)*

3. Gli Ispettorati micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.

4. Gli Ispettorati micologici possono avvalersi della collaborazione di esperti micologici opportunamente iscritti nel registro nazionale dei micologi.

5. In ogni caso gli operatori del Servizio sanitario nazionale mantengono ogni prerogativa sulle attività di vigilanza e controllo previste dalle attuali norme.

#### **Art. 13. Funzioni dell'Ispettorato micologico**

1. All'Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;

b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;

c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;

d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legate al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);

e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;

f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità;

g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;

h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri Paesi.

#### **Art. 14. Attestato di micologo**

**1** (*comma così modificato dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*). L'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo e iscritti nel registro dei micologi.

#### **Art. 15. Corsi di formazione micologica**

**1.** La Regione programma i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo le modalità contenute nel decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).

**2.** Gli enti pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di cui al comma 1 presentano alla Regione, per l'approvazione, la richiesta della gestione del corso.

#### **Art. 16. Requisiti e condizioni per la commercializzazione**

*(omissis)*

#### **Art. 17. Idoneità alla identificazione dei funghi**

*(omissis)*

#### **Art. 18. Autorizzazione al commercio dei funghi**

*(omissis)*

#### **Art. 19. Lavorazione e confezionamento dei funghi**

*(omissis)*

#### **Art. 20. Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi**

*(omissis)*

### **Capo III. VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 21. Funzioni di vigilanza**

**1** (*comma così modificato dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*). Vigilano sull'osservanza del Capo I della presente legge gli organi di polizia, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni e gli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico).

**1 bis** (*comma introdotto dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*). Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è demandata la vigilanza sull'osservanza del Capo II della presente legge.

**2.** Le associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano ed organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.

**3.** Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione che si riunisce anche in sedi decentrate. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione.

**4.** Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi.

**5.** Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

## **Art. 22. Sanzioni**

**1.** Per le violazioni delle norme di cui al Capo I si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

**a)** per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, da euro 50,00 a euro 150,00;

**b)** per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 da euro 100,00 ad euro 300,00;

**c)** per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'articolo 7 da euro 100,00 ad euro 300,00;

**d)** per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e c), da euro 30,00 ad euro 90,00;

**e)** per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 ad euro 50,00;

**f)** per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 ad euro 150,00;

**g)** per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, da euro 30,00 ad euro 90,00;

**h)** per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a), b), c) e d), da euro 100,00 ad euro 300,00;

**i)** per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, da euro 50,00 ad euro 150,00;

**l)** per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8, da euro 30,00 ad euro 90,00;

**l bis)** (*lettera introdotta dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all'articolo 9, comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00;

**m)** per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 2, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, viene revocata l'autorizzazione regionale se il bilancio non è inviato entro la fine dell'anno;

**n)** per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 3, gli enti preposti alla gestione della raccolta devono riequilibrare gli interventi previsti dal medesimo comma, prevedendo e realizzando i mancati investimenti nel bilancio dell'anno successivo;

**o)** per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine previsto, viene revocata l'autorizzazione regionale.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 comportano la confisca dei funghi raccolti, ai sensi dell'articolo 13 della l. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. Il prodotto confiscato è attribuito all'Ente gestore che ne stabilisce la destinazione.

3. Le violazioni degli articoli 18, 19 e 20 comportano l'applicazione da parte delle autorità competenti di una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1000,00.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

5 (*comma così modificato dalla LR 18 marzo 2015, n. 8*). Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse per le violazioni del Capo I della presente legge sono i comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai consorzi di cui all'articolo 9, laddove presenti nel territorio comunale, per le finalità di cui all'articolo 10. Per le violazioni del Capo II si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, e l'introito è in favore dell'Azienda sanitaria locale competente.

#### **Capo IV. NORME TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONE DI NORME**

##### **Art. 23. Norma transitoria**

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 si intende già concessa per gli enti gestori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

##### **Art. 24. Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed al d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

##### **Art. 25. Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei);

b) legge regionale 12 ottobre 1994, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei));

c) legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei);

d) legge regionale 18 settembre 2007, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei)).

2. Sono, altresì, abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

##### **Normativa recante modifiche e/o integrazioni**

**Legge regionale 18 marzo 2015, n. 8.** Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

## Immagini di funghi di cui all' Art. 4. Limiti quantitativi della raccolta


### *Amanita caesarea* (Scop.) Pers.



**Autore della foto:** G. Attili, Distretto Provinciale di L'Aquila dell'ARTA Abruzzo

**Fonte:** Siniscalco C., Bianco P.M., Floccia F., Campana L., (Eds), 2020. **Memorie del "Progetto Speciale Funghi". Raccolta di cinque volumi rivolti allo studio e conservazione della diversità micologica e utilizzo dei funghi come indicatori dello stato di salute degli ecosistemi.** [ISPRA, Quaderni Natura e Biodiversità n. 15/2020.](#)

### *Armillaria mellea* (Vahl : Fr.) Kummer



**Fonte:** R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

### *Boletus edulis* Bull.: Fr. [Sinonimo: *Boletus edulis* Bull.]



**Autore della foto:** Maria Rotella - © - Archivio Gruppo Micologico Sila Greca - AMB

**Fonte:** Siniscalco C., Lavorato C., Rotella M., Luperi C., Floccia F., Campana L., Bianco P.M. (Eds), 2018. **Contributo alla conoscenza della diversità micologica storica in Italia. Raccolta delle schede descrittive delle componenti micologiche liofilizzate del museo di Acri. Volume 1.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 184/2018.](#)

***Boletus reticulatus* Schaeff.**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Boletus aereus* Bull. : Fr.**



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

***Boletus pinophilus* Pilát & Dermek [= *B. pinicola* Vittadini, non Swartz]**



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

## Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Liguria <sup>1</sup>



### Parchi nazionali <sup>2</sup>

	Superficie	Province
<b>Parco Nazionale delle Cinque Terre</b>	3.860,00 ha	SP

### Riserve statali protette <sup>3</sup>

	Superficie	Province
<b>Riserva Naturale Statale Agoraie di Sopra e Moggetto</b>	17,00 ha	GE

### Parchi naturali regionali <sup>4</sup>

	Superficie	Province
<b>Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri</b>	6.041,21 ha	IM
<b>Parco Naturale Regionale dell'Antola</b>	5.227,00 ha	GE
<b>Parco Naturale Regionale dell'Aveto</b>	3.018,77 ha	GE
<b>Parco Naturale Regionale del Beigua</b>	8.723,18 ha	GE, SV
<b>Parco Naturale Regionale di Bric Tana</b>	169,50 ha	SV
<b>Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara</b>	4.320,00 ha	SP
<b>Parco Naturale Regionale di Piana Crixia</b>	794,71 ha	SV
<b>Parco Naturale Regionale di Porto Venere</b>	275,00 ha (superficie a mare: 131,00 ha)	SP
<b>Parco Naturale Regionale di Portofino</b>	1.056,26 ha	GE

<sup>1</sup> Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

<sup>2</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

<sup>3</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/RS/index.php>

<sup>4</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

## Riserve naturali regionali <sup>5</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
<b>Riserva Naturale Regionale Adelasia</b>	1.370,00 ha	SV
<b>Riserva Naturale Regionale di Bergeggi</b>	8,00 ha	SV
<b>Riserva Naturale Regionale dell'Isola Gallinara</b>	11,00 ha	SV
<b>Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero</b>	4,00 ha	SV



---

<sup>5</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>